

Causa C-41/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 gennaio 2022

Ricorrente:

XXX

Resistente:

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania)

[OMISSIS]

Ordinanza

di rinvio alla

Corte di giustizia dell'Unione europea

Nella controversia

XXX

– ricorrente –

[OMISSIS]

contro

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG[OMISSIS]

– resistente –

[OMISSIS]

avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di assicurazione vita/pensionistica a seguito di recesso

l’VIII Sezione civile del Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt)
[OMISSIS] il 13 gennaio 2022

ha così deciso:

I. Il procedimento è sospeso.

II. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione:

1. Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita, l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che prevedano l’onere della prova a carico del contraente con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa – a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell’Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell’onere probatorio, esiga che al contraente spettano a sua volta diritti di accesso nei confronti dell’assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese.

2. Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al contraente alcuna informativa sul suo diritto di recesso oppure ne fornisce una erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

3. Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al contraente alcuna nota informativa o ne fornisce una incompleta oppure erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

A. Fatti e procedimento principale

Le parti – contraente e assicuratore – sono in disaccordo sulla risoluzione completa dei contratti di assicurazione stipulati secondo il cosiddetto modello della proposta.

Nel 2008 il ricorrente stipulava con la compagnia di assicurazione resistente un contratto di assicurazione pensionistica legato a fondi di investimento. Contestualmente alla proposta gli veniva pertanto consegnata la nota informativa. I dettagli sono controversi.

Nel 2020, il ricorrente dichiarava il recesso ai sensi della versione originale dell'articolo 8 del Gesetz über den Versicherungsvertrag (legge sui contratti di assicurazione; in prosieguo: il «VVG»), sostenendo l'erroneità dell'informativa sul diritto di recesso sotto il profilo formale e sostanziale e adducendo inoltre la carenza o incompletezza della prescritta nota informativa.

Il ricorrente chiede, in sostanza, – come conseguenza di un arricchimento ingiustificato – il rimborso dei premi già versati e la restituzione delle utilità che l'assicuratore ha tratto e generato grazie a tali premi. Per poter calcolare dette utilità, il ricorrente chiede alla resistente informazioni dettagliate con riguardo, ad esempio, alla scomposizione dei premi da lui versati nelle sue singoli componenti, quali spese di gestione e di acquisizione, costo del rischio o importo dei risparmi oppure all'impiego specifico dei premi.

La compagnia di assicurazione resistente ritiene che sia stata fornita una regolare informativa sul recesso e che siano state trasmesse tutte le informazioni essenziali per il consumatore, respingendo in toto le domande di accesso avanzate dal ricorrente. Inoltre, essa fa valere la decadenza o l'abuso di diritto ai sensi dell'articolo 242 del BGB. Il contratto sarebbe stato eseguito senza contestazione per un periodo superiore ai dodici anni. Decorsi al massimo dieci anni la situazione giuridica dovrebbe consolidarsi. In tal senso, la stessa normativa tedesca avrebbe previsto un termine – indipendente dalla coscienza – di dieci anni in caso di impugnazione per dolo.

A tal riguardo, le parti sono in disaccordo sul fatto che l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione attinente alla decadenza e all'abuso di diritto in materia di recesso dai contratti di credito ai consumatori sia applicabile alla normativa in materia di assicurazioni.

B. Contesto normativo

Le disposizioni del diritto tedesco rilevanti ai fini della decisione della controversia e applicabili al momento della stipula del contratto sono le seguenti:

Articolo 8 del Gesetz über den Versicherungsvertrag (legge sui contratti di assicurazione) – versione originale

(1) *Il contraente può recedere dalla sua dichiarazione contrattuale entro due settimane. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto nei confronti dell'assicuratore senza che occorra fornire una motivazione; il termine è rispettato qualora il recesso sia stato inviato tempestivamente.*

(2) *Il termine di recesso inizia a decorrere nel momento in cui il contraente abbia ricevuto per iscritto i seguenti documenti:*

1. *il certificato di assicurazione e le disposizioni contrattuali, incluse le condizioni generali di assicurazione, nonché le altre informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e*

2. *una chiara informativa sul diritto di recesso e sulle conseguenze giuridiche del recesso, che illustra al contraente i suoi diritti secondo le esigenze del mezzo di comunicazione utilizzato e contiene il nome e l'indirizzo del soggetto nei confronti del quale deve essere dichiarato il recesso, nonché l'indicazione dell'inizio del termine e delle disposizioni del paragrafo 1, seconda frase.*

L'informativa è conforme ai requisiti di cui alla prima frase del punto 2, allorché venga utilizzato il formulario pubblicato dal Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia) sulla base del decreto-legge di cui al paragrafo 5. La prova del ricevimento dei documenti di cui alla prima frase incombe all'assicuratore.

Articolo 242 Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») Esecuzione in buona fede

Il debitore è tenuto a eseguire la prestazione secondo buona fede, tenuto conto degli usi commerciali.

C. Pertinenza e contesto delle questioni pregiudiziali

L'elemento centrale del presente rinvio pregiudiziale consiste nello stabilire se e in qual misura le norme nazionali o la giurisprudenza – Law in Books e Law in Action – possono impedire o vanificare l'esercizio e l'attuazione di diritti del contraente, oppure se a quest'ultimo spettano diritti di accesso o altre agevolazioni nella realizzazione delle proprie pretese. Occorre chiarire in particolare quali siano i limiti cui può essere assoggettato l'esercizio di diritti del consumatore nella normativa in materia di assicurazioni. Sorge la questione se una compagnia di assicurazione possa invocare la decadenza, l'abuso di diritto o il decorso del tempo anche in caso di insufficienza dell'informativa sul diritto di recesso o di mancanza della prescritta nota informativa.

Poiché non è pacifico tra le parti, in particolare, se l'informativa sul recesso sia stata formalmente e sostanzialmente corretta oppure se siano state fornite tutte le informazioni necessarie per il consumatore, dette specifiche questioni non costituiscono oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte. Infatti, non si tratta

prevalentemente di una questione d'interpretazione («interpretation»), bensì della mera applicazione del diritto vigente («application»), la quale spetta ai giudici nazionali – in quanto giudici dell'Unione. A tal proposito, è già stata sviluppata una giurisprudenza innovativa tanto della Corte di giustizia dell'Unione europea quanto del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH»), cosicché tali questioni possono essere chiarite nei vari gradi del giudizio (v., *e multis*, sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18, ECLI:EU:C:2019:1123; v. inoltre le esaustive conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 2 settembre 2021, C-143/20 e C-213/20, ECLI:EU:C:2021:687).

1. Sulla prima questione pregiudiziale

In primo luogo, si pone la questione pertinente volta a stabilire se e a quale **onere della prova** è soggetto un consumatore per far valere in giudizio le legittime domande di risoluzione di un contratto di assicurazione non concluso. Ci si chiede se gli spettino eventualmente **diritti di accesso** nei confronti dell'assicuratore con riguardo alle utilità che la compagnia di assicurazione ha effettivamente tratto dai premi versati.

a) Nel settore dell'assicurazione vita non è presente un'armonizzazione completa. Spetta quindi agli Stati membri determinare la portata e i limiti delle pretese del contraente a seguito di un valido recesso. Nel farlo, essi devono osservare i principi di equivalenza e di effettività.

In base alla normativa tedesca, il contraente ha diritto alla restituzione dei premi già pagati, detratta una piccola quota di rischio, nonché l'indennità di godimento. L'assicuratore che gestisce il denaro del contraente deve quindi versarne i proventi.

Ciò è consentito dal diritto dell'Unione, diversamente dal caso di recesso da contratti di mutuo – a causa di un'armonizzazione completa che non contempla un'indennità di godimento (v. per tale fattispecie sentenza della Corte del 4 giugno 2020, C-301/18, ECLI:EU:C:2020:427).

Occorre stabilire un equilibrio equo e ragionevole tra i legittimi interessi dei contraenti, le esigenze della comunità degli assicurati e i legittimi interessi degli assicuratori e del settore assicurativo. Va verificato se tale equilibrio sia stato raggiunto in Germania alla luce dell'indennità di godimento.

b) Secondo la giurisprudenza costante e consolidata del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il contraente è soggetto all'onere della prova al fine di richiedere le utilità che la compagnia di assicurazione ha effettivamente tratto dai premi da lui versati. Ne consegue che il contraente deve indicare e, se del caso, dimostrare in maniera concludente l'an e il quantum delle utilità effettivamente conseguite. A tal fine, egli deve fare riferimento allo specifico profitto

dell'assicuratore resistente (in sintesi, sentenza del 29 aprile 2020 – IV ZR 5/19, ECLI:DE:BGH:2020:290420UIVZR5.19.0, punto 16).

Nel corso degli anni, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha respinto diverse modalità di calcolo e metodi elaborati dai consumatori ricorrenti ai fini della prescritta determinazione autonoma dell'indennità di godimento.

I criteri stabiliti dalla giurisprudenza tedesca impongono al contraente ricerche approfondite e un'allegazione esaustiva dei fatti. Infatti, il consumatore dovrebbe determinare in base alle comunicazioni ricevute dal suo assicuratore o a fonti liberamente accessibili, quali le relazioni di bilancio rese pubbliche dall'assicuratore, i profitti di quest'ultimo e, a titolo esemplificativo, gli utili derivanti dalla gestione del fondo e la sua «performance», ponendoli quindi alla base del proprio ricorso (v. sentenza del BGH dell'11 novembre 2015 – IV ZR 513/14, punto 50; sentenza del Thüringer Oberlandesgericht [Tribunale superiore del Land Turingia, Germania] del 31 luglio 2020 – 4 U 1245/19, punti 67 e segg.). Tale onere risulta evidentemente eccessivo per i contraenti. Si ritiene che essi rinuncino a far valere i propri diritti proprio per tale motivo.

Emergono quindi notevoli dubbi sulla compatibilità di tale pratica giuridica con il principio di effettività (v., sull'onere della prova con riguardo alle clausole abusive, sentenza della Corte del 10 giugno 2021, da C-776/19 a C-782/19, ECLI:EU:C:2021:470). Ove l'onere della prova riguardante le utilizzazioni venga addossato al contraente, ciò potrebbe rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti a detto contraente dalle direttive sulla tutela dei consumatori, con particolare riferimento all'assicurazione vita.

Il principio di effettività enunciato dal diritto dell'Unione comporta alleggerimenti dell'onere probatorio fino ad un'inversione di detto onere, allorché il consumatore o, in generale, il soggetto legittimato in base al diritto dell'Unione si trovi nell'impossibilità di produrre la prova, essendo le informazioni rilevanti inaccessibili o accessibili solo con difficoltà (v. anche sentenza della Corte del 4 giugno 2015, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357). I tipici meccanismi del diritto processuale civile, che si basano su un'uguaglianza formale delle parti e sul principio *actori incumbit probatio*, si rivelano insufficienti nella fattispecie in esame ai fini di un'attuazione valida ed efficace dei diritti dei consumatori. Infine, non può negarsi che il consumatore, esercitando il recesso, si avvalga di un diritto che presuppone una violazione da parte del suo assicuratore. Pertanto, anche l'elemento sanzionatorio potrebbe assumere un ruolo importante.

c) Ove l'onere della prova incomba nondimeno al consumatore, è dubbio se a quest'ultimo spettino pertanto – a titolo compensativo – diritti di accesso oppure altre procedure semplificate nei confronti del suo assicuratore.

Il fatto che le prove debbano essere esibite dalla controparte – nel senso di una *disclosure* – si iscrive nella tendenza generale del diritto dell'Unione. Ciò vale, ad esempio, nel diritto antitrust o nel diritto della proprietà intellettuale [v. anche

articolo 18 della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori].

Il diritto all'informazione spettante a un contraente nei confronti dell'assicuratore potrebbe derivare dall'articolo 31, paragrafo 1), e dall'allegato della terza direttiva sull'assicurazione vita. L'avvocato generale Sharpston ha affermato che, nel caso di un'assicurazione sulla vita con una componente di investimento, in cui l'importo della prestazione assicurativa dipende dall'uso fatto del premio da parte dell'assicuratore, quest'ultimo dovrebbe fornire informazioni al contraente nella fase che precede la stipulazione del contratto – anche durante la vigenza dello stesso, qualora esso venisse modificato – in merito agli usi che si facciano del suo premio facendo riferimento ad importi assoluti o a percentuali per poter decidere con cognizione di causa. Al contraente dovrebbero essere quantomeno illustrati i criteri applicabili (conclusioni del 12 aprile 2014, C-51/13, ECLI:EU:C:2014:1921).

Qualora l'assicuratore debba fornire informazioni – ove possibile – sull'uso specifico dei premi versati facendo riferimento ad importi assoluti o percentuali già in una fase precontrattuale, a maggior ragione dovrebbe poterlo fare successivamente alla conclusione del contratto, nel caso in cui le utilità siano state tratte effettivamente da tale premio, al fine di consentire una risoluzione completa del contratto di assicurazione.

2. Sulla seconda e terza questione pregiudiziale

Ove un diritto di recesso discenda dalla mancanza o dall'erroneità dell'informativa oppure dalla carenza della nota informativa prescritta dal diritto dell'Unione, in numerosi casi, in Germania gli assicuratori e i giudici fanno valere la **decadenza e l'abuso di diritto** al fine di non ammettere una risoluzione o di respingere domande di risarcimento danni derivanti da informazioni erranee [OMISSIS] [Riferimento alla dottrina].

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) considera inammissibile l'esercizio del diritto di recesso in caso di mancanza dell'informativa sul recesso, ma soprattutto nel caso di sua erroneità, qualora siano presenti circostanze particolarmente gravi nel caso di specie (v., di recente, ordinanza dell'8 settembre 2021 – IV ZR 133/20, ECLI:DE:BGH:2021:080921BIVZR133.20.0, punto 17; v. pure sentenza del 10 febbraio 2021 – IV ZR 32/20, ECLI:DE:BGH:2021:100221UIVZR32.20.0, punti 17 e seg.). Lo stesso vale nel caso di mancanza o erroneità della nota informativa. I giudici di merito riconoscono piuttosto ampiamente la ricorrenza di una deroga del genere.

A quanto risulta, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) considera sufficiente la contraddittorietà oggettiva del comportamento del contraente: quest'ultimo farebbe inutilmente decorrere, alla conclusione del contratto, il termine di opposizione che gli è stato concesso e reso noto, versando regolarmente i premi d'assicurazione pattuiti. Tale comportamento del contraente, giustificato

dal proprio interesse e protratto per un lungo periodo, risulterebbe contraddittorio qualora egli facesse valere successivamente l'inesistenza del contratto, chiedendo il rimborso dei premi da lui versati alla compagnia di assicurazione, la quale avrebbe legittimamente confidato nell'esistenza di detto contratto. Ai fini dell'eccezione di abuso di diritto non sarebbe però necessaria la malafede del contraente, né la sua colpa. Occorre unicamente che il comportamento dell'avente diritto abbia fatto sorgere nella controparte, in maniera da lui riconoscibile, un affidamento meritevole di tutela in una determinata situazione di fatto e di diritto.

Tuttavia, il richiamo fatto dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) al principio della buona fede, ex articolo 242 del BGB, appare problematico alla luce del diritto dell'Unione – cogente e prevalente – e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in Lussemburgo [OMISSIS] [Riferimento alla dottrina].

Di conseguenza, l'eccezione di abuso di diritto è soggetta a limiti ristretti e necessita di una motivazione *ad hoc*. La Corte ha affermato, in costante giurisprudenza, che la prova di un abuso di diritto richiede, di norma, anche un elemento soggettivo (v. sui termini di prescrizione, sentenza del giugno 2021, da C-776/19 a C-782/19, ECLI:EU:C:2021:470, punto 46; v. inoltre sentenza del 19 dicembre 2019, da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18, ECLI:EU:C:2019:1123, punti 69 e segg., nonché sentenza del 19 dicembre 2013, C-209/12, EU:C:2013:864, punto 27).

Pertanto, il consumatore deve essere a conoscenza dei propri diritti, cosa che non è avvenuta nel caso in esame. Nell'interesse della tutela dei consumatori, è esclusa una restrizione dei loro diritti (v. sentenza del 9 settembre 2021, C-33/20, C-155/20 e C-187/20, ECLI:EU:C:2021:736).

Un tale approccio favorevole al consumatore è suffragato anche dall'articolo 38 della Carta, che ha nel caso di specie quantomeno un'efficacia esterna. Detto articolo sancisce il principio che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Ciò è ispirato da un'esigenza di ottimizzazione. La presente fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali, quale «supreme law of the land und living instrument», vale a dire che essa vincola e obbliga l'Unione europea e i suoi Stati membri (articolo 51, paragrafo 1, della Carta). L'applicabilità del diritto dell'Unione – nel caso di specie, della normativa in materia di assicurazioni vigente a livello europeo – implica e presuppone l'applicabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 26 febbraio 2013 – C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, punto 21).

D'altra parte, l'attuale giurisprudenza della Corte sulla decadenza e sull'abuso di diritto in caso di recesso da contratti di credito al consumatore, nelle sue affermazioni di principio, potrebbe trovare applicazione alla normativa in materia di assicurazioni (v., sui dettagli, sentenza della Corte del 9 settembre 2021, C-33/20, C-155/20 e C-187/20, ECLI:EU:C:2021:736).

La Corte ha stabilito che un creditore non può eccepire la decadenza dal diritto in occasione dell'esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso ove un'indicazione obbligatoria non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l'esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza. Lo stesso vale per l'invocazione dell'abuso di diritto.

Non si ravvisa alcun motivo dirimente per non applicare detta giurisprudenza anche alla normativa in materia di assicurazioni.

In conclusione, viene fatto riferimento all'analogo rinvio pregiudiziale del Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt) del 30 dicembre 2021 ([OMISSIS] C-2/22) – sul modello della consegna della polizza, nonché sulle tematiche della decadenza e dell'abuso di diritto.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO